CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

REGISTRO GENERALE ORDINANZE

ORDINANZA N. 2155 del 12/07/2022

Oggetto: **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORARI E GIORNI PER GLI INTRATTENIMENTI SUL TERRITORIO COMUNALE – MODIFICA PARZIALE ORDINANZA 2051/2022**

IL SINDACO

Valutata l'esigenza di ridurre il disagio provocato da rumori soprattutto nelle ore notturne derivanti, in particolare, da emissioni sonore, tenendo tuttavia presente anche le esigenze dell'utenza dei locali pubblici ed aperti al pubblico in cui si svolge attività di intrattenimento musicale, sia con l'uso di strumenti elettroacustici che dal vivo;

Vista la legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995;

Visti:
- i poteri di Ordinanza conferiti al Sindaco dal vigente D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 9 del T.U. delle leggi di P.S. 18.6.1931, N. 773;
- la legge 21 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 8, comma 3 della legge 7 agosto 1990. n. 241 e successive modificazioni;

Ritenuto di intervenire con misure mirate ad una maggiore prevenzione dei fenomeni che compromettono la qualità e la salubrità dell'ambiente, mediante l'assunzione di idoneo provvedimento volto ad assicurare il corretto e legittimo funzionamento dei predetti dispositivi sonori, a tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sanità ambientale;
Preso Atto dell'ordinanza N°2051/2022 e a parziale modifica ed anche integrazione della stessa, che si intende revocata solo nelle parti in cui risulta in contrasto con la presente

ORDINA

CHE nel periodo compreso tra il **01.07.2022 e il 30.09.2022**, la diffusione di musica, fermo restando il rispetto dei limiti delle emissioni sonore previsto dalla normativa vigente sopra richiamata, **sia disciplinata** per come di seguito indicato :

DIVIETI

DIVIETO di diffusione di musica TUTTI i giorni dalle ore 13:00 alle ore 17:00.

LIMITAZIONI

CONSENSO alla diffusione di musica nei giorni : lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica dalle ore 17:00 sino alle ore 24:00 ;

CONSENSO alla diffusione di musica nei giorni : **venerdì e sabato sino alle ore 01:00 a.m. del giorno successivo**;

CONSENSO: nei due giorni antecedenti il **Ferragosto** l'orario si intende così disciplinato:
13 agosto,14 agosto e 15 agosto : **sino alle ore 01:00 a.m. del giorno successivo**

PRECISA

CHE per diffusione di musica si intende l'emissione sonora generata :

- dall'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti con o senza immagini,
- riprodotta dal vivo,con o senza la presenza di un disk-jokey, sia se operanti "all'aperto", sia che operanti "al chiuso",
- Karaoke cioè intrattenimento nel cantare, sia da soli, che con la partecipazione del pubblico, su una base musicale

DA' ATTO

CHE i soggetti destinatari delle presente ordinanza sono:
i gestori degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande,
i gestori di locali muniti di licenze di cui all'art. 86, commi 1 e 2, TULPS e s.m.i.
i gestori di spazi all'aperto, sia pubblici che privati, anche di pertinenza degli esercizi commerciali esercenti le suddette attività
i gestori di attività di intrattenimento e di spettacoli sonori, di trattenimento danzante e dalle attività di somministrazione

FA PRESENTE

CHE ai fini autorizzativi resta valida e confermata la disciplina di cui alla delibera di **Giunta Comunale n° 78 del 29.04.2022** alla quale integralmente si rinvia, anche in merito alla modulistica con la stessa approvata.
CHE la presente ordinanza si pone a parziale modifica dell'ordinanza N°2051/2022, che si intende revocata solo nelle parti in cui risulta in contrasto con la presente .

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca reato (artt. 659 e 660 C.P.) nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 10 comma 1 e 2 della legge 447/1995, nel modo seguente:

Legge 447/1995 articolo 10 : Sanzioni amministrative
(articolo così modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 42 del 2017)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una **somma da 2.000 euro a 20.000 euro**.
2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'articolo 2, comma 1, fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una **somma da 1.000 euro a 10.000 euro**.

DEMANDA

Alla Polizia Municipale e a tutte le forze dell'ordine è demandato il compito di far rispettare il presente provvedimento.

DISPONE

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale dell'Ente, nonché resa nota attraverso gli organi locali di informazione e trasmessa alle associazioni di categoria per l'opportuna divulgazione agli associati.
Manda copia della presente ordinanza:

- Prefettura di COSENZA ;

- Questura di COSENZA;
- Comando Compagnia Carabinieri di Montalto Uffugo;
- Polizia Municipale;

Notificare la presente ordinanza ai titolari degli esercizi.
Con l'entrata in vigore del presente provvedimento s'intendono revocate tutte le norme precedentemente emanate di medesimo oggetto e materia; da tale data cessa di avere efficacia ogni eventuale precedente disposizione comunale con essa in contrasto.
Il Comune, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge 445/1997, si riserva di effettuare con l'ausilio di tecnici specializzati controlli fonometrici in orario diurno o notturno nei locali di tutto il territorio comunale;
Ai sensi del combinato disposto di cui al D.P.R. 1199/71, alla l. 1034/71 ed alla l.r. 10/91 si precisa che chiunque vi abbia interesse, ricorrendone i presupposti di legge, potrà proporre avverso il presente provvedimento ricorso straordinario avanti il Presidente della Regione Calabria entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso al T.A.R. Calabria entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 12/07/2022

Il Sindaco
F.to AVV. PIETRO CARACCIOLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.